



Associazione di Famiglie  
"La Quercia" ONLUS  
dal 1991 vicini alle persone  
con parenti disabili

## PREMESSA

L'Associazione di famiglie "La Quercia" nasce nel 1991 per iniziativa di alcune famiglie di persone con disabilità che sentono l'esigenza di condividere e affrontare insieme questi problemi che li accomunano.

L'Associazione è stata costituita con atto notarile repertorio n°16423/1755, registrato a Rho (MI) il 12/3/1991 n° 488 (e successive modifiche) e si propone di favorire la promozione e la diffusione di una cultura basata sulla condivisione e solidarietà.

l'associazione "La Quercia" è qualificata ONLUS ed è iscritta al registro del volontariato della regione Lombardia al n° 428/1708 sez. A sociale.

All'interno dell'Associazione operano un centro socio-educativo, un progetto innovativo di inserimento socio-lavorativo "un ponte per l'autonomia", un appartamento didattico per l'avvicinamento al "dopo di noi" e collaborano diversi specialisti per le attività laboratoriali.

All'interno dell'Associazione sono presenti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per le persone con disabilità e le loro famiglie.



**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017**

# **ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA – APS**

## **STATUTO**

### **ART. 1**

#### **DENOMINAZIONE**

Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è costituita una associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata: Associazione di famiglie "La Quercia" APS e di seguito indicata come "Associazione".

### **ART. 2**

#### **SEDE**

L'Associazione di famiglie "La Quercia" APS ha sede in Magenta (Mi), via Strada per Pontevecchio n. 20. Essa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo sedi secondarie. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica dello statuto.

### **ART. 3**

#### **DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata;

### **ART. 4**

#### **SCOPO**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale così come riportato nel D.lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, (...);



- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, (...);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

E servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi della lett. m);

## ART. 5 ATTIVITA'

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- promuovere iniziative atte al recupero ed al mantenimento fisico, psichico e sociale delle persone diversamente abili, verificando la rispondenza delle stesse e della loro gestione rispetto agli obiettivi;
- perseguire attraverso la gestione di servizi socio-educativi, socio-animativi, progetti di housing anche temporaneo, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili, avvalendosi eventualmente di operatori qualificati;
- assistere e collaborare con le famiglie e/o chi ha la tutela dei soggetti diversamente abili, anche per la soluzione dei loro specifici problemi nonché attraverso la realizzazione di progetti specifici in ottica di solidarietà familiare;
- sensibilizzare, sia sul piano politico sia su quello sociale e lavorativo, le strutture, gli enti e le altre organizzazioni esistenti, il territorio e la cittadinanza in coerenza con gli scopi dell'associazione (ad esempio partecipazione e progettazione presso i tavoli istituzionali, tematici e sociali del territorio);
- coordinare le diverse iniziative esistenti, sostenere quelle in programma, creare e mantenere una rete con analoghe associazioni ed enti;
- promuovere studi e progetti finalizzati al territorio per prevenire e curare le fragilità ed il disagio delle persone disabili e le loro famiglie;
- progettare iniziative per la crescita e la diffusione della cultura di "inclusione sociale" con specifico riferimento alle problematiche connesse con le persone diversamente abili;
- organizzare azioni ed iniziative indirizzate a promuovere, rafforzare la cultura e la pratica del volontariato.

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione si avvarrà, prevalentemente, dell'attività di volontariato, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può svolgere, inoltre ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo le indicazioni contenute del decreto ministeriale di cui al previsto art. 6 del codice del Terzo settore e la cui individuazione è rimessa all'organo amministrativo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

## ART. 6

### NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

## ART. 7

### ASSOCIATI

Il numero di soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge. Possono aderire all'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e le finalità sociali e intendono partecipare fattivamente alle sue attività.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri Enti e/o Associazioni del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale.

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta all'organo amministrativo con domanda scritta che dovrà contenere:

a) per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica;



b) per gli enti l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale e/o della partita Iva, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle persone giuridiche e/o quello del Registro Unico del Terzo settore nonché, ove vi fosse, anche quello di iscrizione al registro delle imprese, l'attività svolta, l'indicazione del Legale o dei Legali Rappresentanti nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Tutte le domande dovranno contenere l'impegno a osservare i principi contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti eventualmente approvati e di attenersi alle delibere legalmente adottate dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante Socio ogni eventuale documento fosse ritenuto necessario al fine di valutarne la domanda di ammissione.

L'organo amministrativo deve deliberare, secondo i criteri non discriminatori, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata al nuovo associato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata agli interessati i quali potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla richiesta di ammissioni si pronunzi l'assemblea nella prima riunione successiva.

La quota associativa non è trasmissibile.

## ART. 8

### DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.  
Per gli associati minorenni l'esercizio di voto sarà effettuato da chi ha la responsabilità genitoriale;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- e) esercitare ogni altro diritto richiamato dal presente Statuto o assegnato per legge.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della annuale quota associativa.



Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, cedibili e non sono rivalutabili.

## ART. 9

### PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso dell'associato;
- b) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) esclusione per i seguenti motivi:
  - mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
  - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

3. L'associato deceduto (ed i suoi eredi) o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



## ART. 10 VOLONTARI

L'attività dell'Associazione è esercita mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi determinati in via forfetaria

## ART. 11 PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## ART. 12 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo.

## ART. 13

### ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.



Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nel caso di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati a mezzo di lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima e presso le bacheche di affissione presso la sede dell'Ente prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante video conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### ART.14

#### ASSEMBLEA - COMPETENZE E DELIBERAZIONI

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;



- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.14, comma 1 del CTS;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo,
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione, obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui, rispettivamente agli artt.30 e 31 del CTS o se ritenuto opportuno;
- f)decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) in merito alle proposte di modifica dello Statuto ed alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

## ART. 15

### ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, con apposita delega scritta.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non



ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### ART. 16

##### CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5(cinque) a 7(sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### ART. 17

##### CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- e) redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, fatto salvo l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;



- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Al Segretario ed al Tesoriere sono attribuite specifiche deleghe conferite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo o, direttamente, dal Presidente.

#### ART.18

#### CONSIGLIO DIRETTIVO - REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettere o altra modalità (email) il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attraverso elezione, alla prima Assemblea ordinaria utile.

I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età e in assenza, il Consigliere più diligente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



## ART.19

### ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dagli Organi di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

## ART. 20

### LIBRI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, qualora questi siano stati nominati ai sensi di legge o se ritenuti opportuni.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri degli organi di cui al precedente comma 2 sono a tenuti a cura dell'organo al quale si riferiscono.



## ART. 21

### DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## ART. 22

### RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

## ART. 23

### BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



ART. 24  
BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 25  
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26  
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.